



COMUNE DI VILLATA

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.11.2013

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - ABITAZIONE PRINCIPALE – ASSIMILAZIONE

ART. 2/BIS - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 4 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

ART. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

ART. 6 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 9 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

ART. 10 - VERSAMENTI MINIMI

ART. 11 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n° 44 e compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONE DELL'ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO -

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la "residenza della famiglia", desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i luoghi di eventuali "domicili" fissati ai sensi dell'art. 45 del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l'ubicazione della "casa coniugale".
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini Italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 2/BIS – ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente il Consiglio Comunale potrà deliberare un'aliquota agevolata per l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al Comune apposita dichiarazione. Tale dichiarazione redatta, preferibilmente, su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta e deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della percentuale di possesso e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, la data di decorrenza dell'evento, i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato.
3. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter usufruire dell'agevolazione.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo del Servizio Tributi, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ART. 4 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari aventi i requisiti indicati nel comma precedente, la finzione giuridica opera anche nei confronti di tutti i comproprietari.

ART. 5 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 6 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso DELLA QUOTA COMUNALE dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva degli strumenti urbanistici generali o di variante oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori secondo le disposizioni stabilite dall'art. 1, comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 8 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

ART. 9- ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta non supera euro 3,00 (tre/00).

ART. 10 - VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 (tre/00) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 11 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

ART. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.